



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Espressione di parere sullo

schema di Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020
tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto.

Premessa

Lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 a seguito del diffondersi dell’infezione da COVID-19 ha previsto, tra le altre misure, a partire dal 24 febbraio 2020 in alcune regioni e dal 5 marzo 2020 sul territorio nazionale, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni grado e l’attivazione della didattica a distanza, al fine di realizzare il distanziamento sociale e di contenere il contagio.

L’eccezionalità della situazione sanitaria ha imposto misure straordinarie per la conclusione dell’anno scolastico, per le operazioni di valutazione finale degli alunni e degli studenti e per lo svolgimento degli esami di stato del primo e del secondo ciclo, in deroga alla legislazione vigente.

Tali misure richiederanno strumenti altrettanto straordinari, anche in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/21. A tale proposito il CSPI ritiene importante richiamare l’attenzione del Ministro sulla necessità di intervenire tempestivamente sugli aspetti di disegno generale del sistema, con provvedimenti normativi che riducano il numero minimo di alunni di ogni istituzione scolastica dimensionata e il numero minimo di alunni per classe e di conseguenza determinino l’aumento degli organici di tutto il personale della scuola, dirigente, docente, ATA, così da garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza per alunni e personale e la realizzazione efficace delle necessarie azioni di recupero e consolidamento per gli studenti.

Lo schema di Ordinanza, relativa alla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/20 e prevista dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (da ora decreto legge), viene sottoposto all’esame del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (da ora CSPI) per il previsto parere.

Parere su: Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

Il CSPI, consapevole che i tempi di emanazione dell’Ordinanza non possano tardare oltre, ha espresso il proprio parere nella seduta del 13 maggio 2020, nelle more dell’iter di conversione in legge del decreto.

Il CSPI suggerisce di precisare nel testo dell’Ordinanza in esame, come qualificare nella pubblicazione all’Albo della scuola l’ammissione alla classe successiva deliberata per effetto delle deroghe disposte dal decreto legge e recepite nell’Ordinanza stessa. Si raccomanda inoltre di dare giusta evidenza alla precisazione del Garante della privacy che distingue le forme di pubblicità consentite come l’Albo della scuola, da quelle non consentite, come la pubblicazione degli esiti degli alunni nel sito web della scuola o sui social network.

Suggerimenti e proposte di modifica

La sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado del territorio nazionale ha rappresentato per la scuola italiana una misura senza precedenti dal dopoguerra ad oggi che ha disorientato il mondo della scuola, incapace di concepire, specie nel primo ciclo di istruzione, la relazione didattica senza l’attivazione delle dinamiche relazionali ed affettive che avvengono all’interno della classe tra gli stessi alunni e con i docenti.

La situazione, in un clima di grave emergenza sanitaria e segregazione sociale, ha costretto docenti e famiglie a confrontarsi con la necessità di mantenere, pur a distanza, un contatto costante attraverso l’uso di strumenti tecnologici che sono diventati in questa situazione l’unico legame che ha consentito alla scuola di continuare a svolgere la sua funzione costituzionale e a mantenere la coesione della comunità scolastica.

La prosecuzione dell’attività didattica delle scuole “a distanza” ha però evidenziato immediatamente enormi criticità, mai del tutto risolte, dovute anche alla carenza di infrastrutture di rete, che come le stesse rilevazioni promosse dal ministero hanno dimostrato riguarda molte realtà del territorio nazionale, oltre che alla disuguale distribuzione di supporti informatici nelle famiglie degli studenti, che si è cercato di risolvere anche attraverso la consegna da parte delle scuole di dispositivi tecnologici in comodato d’uso.

A ciò si aggiunge la necessità da parte delle scuole, in assenza di una piattaforma nazionale del Ministero, di fare ricorso a piattaforme informatiche presenti sul mercato e non sempre pienamente funzionali alle esigenze delle scuole stesse.

Tali impedimenti oggettivi hanno condizionato fortemente l’attività didattica a distanza che, avviata per far fronte ad un periodo emergenziale inizialmente limitato, si è trasformata settimana dopo settimana, senza alcuna possibilità di una programmazione adeguata, nella modalità con cui le scuole dovranno operare nell’ultimo trimestre dell’anno scolastico, fino al termine delle lezioni.

La situazione descritta, grave ed inedita, ha fortemente condizionato l’attività di valutazione dei docenti, sulla base dei criteri definiti nel PTOF triennale e che sono risultati spesso inadeguati alle nuove modalità di interazione a distanza con le studentesse e gli studenti.

A tale proposito il CSPI intende evidenziare che, nello scenario complessivo di straordinarietà descritto, anche la scuola dell’infanzia ha subito importanti stravolgimenti, mettendo a rischio i processi di apprendimento individuali e collettivi e subendo più degli altri gradi le conseguenze della situazione emergenziale che si riflettono inevitabilmente anche nell’attività di valutazione prevista dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Parere su: Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

Il CSPI valuta con grande attenzione le misure previste dall’Ordinanza, in attuazione del decreto legge volto a garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico.

In particolare, apprezza il richiamo contenuto nell’art. 2 dell’Ordinanza alle competenze del collegio dei docenti e del consiglio di classe in materia di progettazione e valutazione.

Relativamente alla valutazione nella scuola primaria, tenuto conto che la situazione emergenziale ha particolarmente penalizzato l’apprendimento degli alunni per i quali l’interazione in presenza con i docenti di classe costituisce un elemento determinante nei processi di apprendimento, in misura maggiore di quanto non lo sia negli altri gradi di scuola, si ritiene che l’Ordinanza preveda che la valutazione finale degli apprendimenti sia espressa attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione, tenuto conto della possibilità di derogare all’art. 2, comma 1, del d.lvo 62/2017 che dispone nel primo ciclo l’attribuzione della votazione espressa in decimi.

Il CSPI ritiene opportuna anche la possibilità di integrazione del credito minimo attribuito agli studenti del terzo e quarto anno della scuola secondaria di secondo grado ammessi alla classe successiva, pur in presenza di valutazioni non sufficienti in una o più discipline. Ritiene peraltro che tale possibilità di integrazione, considerate le difficoltà oggettivamente rilevate in tutte le classi nel periodo di didattica a distanza, debba essere consentita anche a quegli studenti che sono stati ammessi alla classe successiva con valutazioni tutte positive ma con una media dei voti che ha determinato l’attribuzione di un credito inferiore al livello massimo e che, al termine dell’a.s. 2020/21 abbiano dimostrato un miglioramento dei livelli di apprendimento raggiunti rispetto all’anno scolastico precedente.

Rispetto alla predisposizione del piano di integrazione degli apprendimenti per gli alunni delle classi terminali, si evidenzia che non è pertinente il riferimento a tale piano rispetto agli esiti dei singoli alunni e che comunque, anche volendo riferirsi al piano di apprendimento individualizzato, l’attestazione dei livelli di apprendimento raggiunti dai singoli alunni è già presente nella certificazione delle competenze di cui si prevede la trasmissione al successivo grado di istruzione.

Il CSPI ritiene inoltre che si debbano considerare le singole situazioni degli studenti con disabilità, per poter definire diverse modalità di proseguimento del loro percorso scolastico.

Riguardo alle disposizioni per il recupero degli apprendimenti nell’a.s. 2020/21, si ritiene che, in assenza di disposizioni specifiche inerenti il calendario scolastico 2020/21, le previsioni dell’art. 6 dell’Ordinanza rappresentino una violazione degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 275/99, il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché del CCNL vigente nella parte in cui fanno riferimento all’avvio delle attività didattiche ordinarie della scuola a partire dal 1° settembre 2020.

Si ritiene pertanto che l’art. 6 dell’Ordinanza vada riformulato, inserendo il riferimento all’attività di programmazione di inizio anno e alle prerogative che la normativa vigente assegna al collegio dei docenti e ai consigli di classe in materia di predisposizione e revisione del piano dell’offerta formativa triennale e di progettazione dei percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe, delle iniziative di recupero e sostegno, dei criteri e delle modalità di valutazione periodica e finale degli apprendimenti.

Si segnala infine la necessità di eliminare l’indicazione dello svolgimento degli esami di idoneità e integrativi nella modalità “in presenza” a partire dal 10 luglio, visto che il successivo art. 10, comma 2, rimanda alla pubblicazione di successive indicazioni, sentite le autorità competenti.

Si propongono pertanto le seguenti integrazioni da apportare al testo dell’Ordinanza in esame, al fine di accogliere le modifiche proposte e migliorarne la coerenza e la comprensione.

Parere su: Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

(in *barrato* le parti da eliminare, in *grassetto* le modifiche)

| | |
|--|--|
| Art. 1 | Nessuna modifica |
| Art. 2 | Nessuna modifica |
| Art. 3 | Art. 3 |
| <p>Comma 3</p> <p>I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.</p> <p>Comma 5</p> <p>Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.</p> | <p>Comma 3</p> <p>I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.</p> <p>Nella scuola primaria la valutazione finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio articolato che evidenzi il percorso di apprendimento e i risultati raggiunti in termini di autonomia e sviluppo, sia a livello generale che nelle discipline che sono state oggetto di insegnamento.</p> <p>Comma 5</p> <p>Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire e da consolidare e da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.</p> |
| Art. 4 | Art. 4 |
| <p>Comma 4</p> <p>Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta</p> | <p>Comma 4</p> <p>Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta</p> |

| | |
|---|--|
| <p>salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1.</p> <p>Comma 5</p> <p>Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.</p> | <p>salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi.</p> <p>Comma 5</p> <p>Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi e comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.</p> |
| <p>Art. 5</p> | <p>Art. 5</p> <p>Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:</p> <p>comma 5</p> <p>Per gli alunni con disabilità certificata che frequentano le classi del primo e secondo ciclo, in presenza di situazioni didattiche di particolare difficoltà o che comunque attengano ai processi di crescita e di inclusione, il Consiglio di classe competente, sentite le famiglie e in coerenza con il PEI, può motivatamente deliberare la non ammissione alla classe successiva, fermo restando, per quanto attiene agli alunni maggiorenni che frequentano classi del secondo ciclo, il diritto alla frequenza scolastica con l'ausilio del docente di sostegno, limitatamente al ciclo quinquennale degli studi.</p> |
| <p>Art. 6</p> | <p>Art. 6</p> <p>Si evidenzia che l'elenco puntato dei commi non è correttamente sequenziale</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Comma 1</p> <p>Per gli alunni ammessi alla classe successiva e nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.</p> <p>Comma 3</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.</p> <p>Comma 4</p> <p>Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021</p> <p>comma 5</p> <p>Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo</p> | <p>Comma 1</p> <p>Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi o di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.</p> <p>Comma 3</p> <p>Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, A decorrere dal 1° settembre 2020 i collegi dei docenti deliberano l'inserimento nel PTOF triennale delle attività relative ai piani di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, che integrano le programmazioni riferite al primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) delle classi interessate, anche quelle iniziali, e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/21 costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.</p> <p>Comma 4 (eliminato)</p> <p>Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021</p> <p>comma 5 (eliminato)</p> <p>Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo</p> |
|--|---|

Parere su: Ordinanza concernente la “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”, in attuazione dell’art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”.

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

| | |
|---|--|
| <p>convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.</p> <p>Comma 6</p> <p>Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche e nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nonché tra la scuola secondaria di primo e la scuola secondaria di secondo grado, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. Qualora vi siano obiettivi di apprendimento non pienamente conseguiti in una o più discipline, l’alunno è accompagnato oltre che dai documenti di valutazione, dalla trasmissione del piano di apprendimento individualizzato.</p> | <p>convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.</p> <p>Comma 6 (eliminato)</p> <p>Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche e nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, nonché tra la scuola secondaria di primo e la scuola secondaria di secondo grado, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all’istituzione scolastica di iscrizione. Qualora vi siano obiettivi di apprendimento non pienamente conseguiti in una o più discipline, l’alunno è accompagnato oltre che dai documenti di valutazione, dalla trasmissione del piano di apprendimento individualizzato.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Comma 1</p> <p>Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.</p> <p>Comma 2</p> <p>Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Comma 1</p> <p>Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto dell’eventuale del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.</p> <p>Comma 2</p> <p>Per gli adulti i cui patti formativi individuali prevedono la frequenza in una sola annualità dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento del livello A2 del QCR di lingua italiana o dei percorsi di primo livello secondo periodo didattico, finalizzati al conseguimento della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione, gli scrutini finali si svolgono anche in modalità telematica al termine dell’emergenza epidemiologica e comunque entro l’avvio delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021.</p> |

Parere su: Ordinanza concernente la "Valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti", in attuazione dell'art. 1, comma 1 e comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato".

Approvato nella seduta plenaria n. 36 del 13/05/2020

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Comma 2</p> <p>Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, a decorrere dal 10 luglio 2020 ed entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 1 del Decreto legislativo.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Comma 2</p> <p>Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie di tutti i gradi scolastici, nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie della scuola secondaria di secondo grado sono svolti, in presenza, a decorrere dal 10 luglio 2020 ed entro il 1° settembre 2020, o comunque entro l'inizio della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11 1 del Decreto legislativo.</p> |
| <p style="text-align: center;">Artt. 9 e 10</p> | <p style="text-align: center;">Nessuna modifica</p> |

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione esprime parere favorevole, a condizione che siano accolte le proposte di modifica avanzate.